SENT. 258/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere -Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 61439 nel Registro di Segreteria promosso da STANGANELLI MARIA SERENA, nata il 01/08/1961 a Napoli, Codice Fiscale STN MSR 61M41 F839W e MASELLI Paolo nato il 29/04/1955 a Napoli, Codice Fiscale MSLPLA55D29F839Z, rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate in calce all'atto d'appello, dall'avv. Enrico Soprano presso il cui studio in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, sono elettivamente domiciliati (p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it)

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

e nei confronti di

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Partita IVA n.



03519500619, con sede in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Simonelli, giusta delibera di incarico n. 1336 del 31/07/2023 e procura alle liti in allegato alla memoria di costituzione, con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio di questi alla Via Roma n. 52, 81030 Teverola (CE) e all'indirizzo PEC: avv.nicolasimonelli@pec.it

avverso

la sentenza n. 597/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 07/11/2023.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Maria Grazia Ingrosso su delega dell'Avv. Enrico Soprano per gli appellanti, l'Avv. Nicola Simonelli per l'appellata ASL CE e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Giulio Stolfi.

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 29 marzo 2024 è stato interposto appello dai signori Stanganelli Maria Serena e Paolo Maselli avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso promosso dall'ASL di Caserta volto all'interpretazione della precedente sentenza n. 35/2019, con la quale la medesima Sezione territoriale, definendo il giudizio di responsabilità rubricato al n. 67866 R.G. – avente a

oggetto il dedotto danno erariale conseguente al mancato adeguamento degli organici delle Aziende Sanitarie della Regione Campania ai parametri imposti dal decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario regionale – aveva assolto, per assenza di condotta antigiuridica e di colpa grave, i soggetti in quella sede convenuti, e cioè: il dott. Ferdinando Romano, Capo Dipartimento Salute della Regione Campania; il dott. Antonio Postiglione, Dirigente della Regione Campania e Coordinatore del Gruppo di lavoro per gli atti aziendali; il dott. Mario Vasco, Dirigente nonché Direttore Generale Tutela Salute della Regione Campania; il dott. Ettore Cinque, sub commissario ad acta, dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ragione del proscioglimento nel merito, la detta sentenza n. 35/2019, nella parte relativa alla regolazione delle spese, aveva statuito "Tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 31, comma 2 del D.lgs. n. 174/2016, dei parametri di cui alla tabella 11 del DM 10 marzo 2015, n. 44, per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e degli incrementi percentuali di cui all'art. 6 per le cause di valore superiore ad e. 520.000,00, le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti costituiti con difesa tecnica sono liquidate, a carico delle Aziende Sanitarie Napoli 3 sud, Benevento, Napoli 2 nord, Salerno, Caserta, Avellino, Azienda Ospedaliera universitaria Federico II, Azienda ospedaliera SUN e Azienda Ospedaliera 1RCSS Pascale in PASCALE, in € 14.719,9 ciascuno, oltre spese generali (5%), IVA e CPA". Per effetto della intervenuta pronuncia, l'avv. Paolo

Maselli, in qualità di cessionario del credito vantato da uno dei convenuti prosciolti nel detto giudizio di responsabilità (il prof. Ferdinando Romano), attivava la procedura esecutiva per il recupero delle spese liquidate in sentenza nei confronti di ciascuna delle Aziende indicate, sul presupposto che il detto importo doveva essere pagato interamente da ogni amministrazione soccombente, non esistendo alcuna condanna solidale. Lo stesso Maselli cedeva a sua volta il credito alla sig.ra Stanganelli e introduceva, a nome di quest'ultima, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mediante atto di pignoramento presso terzi, la procedura esecutiva mobiliare (R.G. 425/2022) in danno dell'ASL di Caserta per un importo complessivo di € 18.197.44 (€ 14.719,9 oltre accessori). L'ASL di Caserta ritenendo la pronuncia, in punto di condanna alle spese legali, di dubbia e incerta interpretazione, con ricorso dinanzi alla Sezione campana richiedeva, ai sensi dell'art. 211 del codice di giustizia contabile, alla medesima Sezione giurisdizionale regionale della Campania la corretta interpretazione della sentenza n. 35/2019 nella parte relativa al regolamento delle spese processuali, così come liquidate in favore dei convenuti a seguito del loro proscioglimento nel merito. Con la sentenza gravata, il Collegio di prime cure, dopo aver rigettato le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli odierni appellanti, ha affermato che il capo di decisione controverso della sentenza n. 35/2019 va interpretato nel senso che “Le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti prosciolti costituiti con difesa tecnica sono liquidate in euro 14.719,9 per ciascuno di essi,

oltre spese generali (5%), IVA e CPA ponendole a carico della sola amministrazione di rispettiva appartenenza, ex art. 31 del D. lgs. 17412016 e s.m. i."

Con l'appello, sono dedotti i seguenti motivi di censura:

1. *errores in iudicando — eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell'art. 211 del codice di giustizia contabile*.

La pronuncia sarebbe viziata per eccesso di potere giurisdizionale, laddove, in essa, il giudice di primo grado non si sarebbe limitato a interpretare e a precisare l'esatta portata della detta pronuncia, ma, al contrario, esorbitando dalla *potestas iudicandi* attribuitagli *ex lege* dall'art. 211 del codice di giustizia contabile, avrebbe reso una pronuncia che travalicherebbe i limiti esterni che segnano in materia l'ambito della sua giurisdizione. I primi giudici avrebbero provveduto a modificare e integrare la statuizione in contestazione, stravolgendone, in maniera del tutto arbitraria, il significato e il contenuto precettivo, laddove il giudizio di interpretazione ex art. 211 del c.g.c., per sua stessa natura, potrebbe essere instaurato unicamente al fine di chiarire quale sia l'esatta portata delle statuizioni contenute in una sentenza, ove insorgano difficoltà nella relativa fase esecutiva, a causa del loro contenuto difficilmente intellegibile o interpretabile. Dalla lettura delle due pronunce messe a confronto, emergerebbe che, mentre nella originaria sentenza n. 35/2019, in ragione del tenore letterale dello stesso titolo, il pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza sarebbe stato posto a carico di tutte amministrazioni sanitarie in favore delle

quali era stata avanzata la richiesta risarcitoria, nella gravata sentenza n. 597/2023 resa all'esito del giudizio di interpretazione, il detto pagamento è stato posto a carico della "sola amministrazione di rispettiva appartenenza" di ciascuno dei singoli convenuti prosciolti nel giudizio.

2. *"errores in iudicando - eccesso di potere giurisdizionale per carenza di giurisdizione del giudice contabile"*.

La gravata sentenza n. 597/2023 sarebbe altresì viziata per eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe affermato la propria giurisdizione e, per l'effetto, si sarebbe pronunciato sulla domanda di interpretazione del titolo giudiziale promossa dall'ASL di Caserta pur in presenza di una procedura già avviata innanzi al giudice ordinario per l'esecuzione del medesimo titolo giudiziale; così facendo, dunque, il giudice contabile avrebbe violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su una materia già attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Dopo l'avvio del procedimento esecutivo, occorrerebbe distinguere a seconda del tipo e della modalità di esecuzione prescelta: nell'ipotesi dell'esecuzione in via amministrativa l'interpretazione del "titolo giudiziale esecutivo" (art. 214 c.g.c.) rientrerebbe certamente nella giurisdizione contabile, non altrettanto potrebbe dirsi laddove il "titolo esecutivo" di cui all'art 212 c.g.c. divenga una delle condizioni dell'azione esecutiva, in quanto la relativa cognizione (nelle forme ad esempio dell'opposizione alla esecuzione, nell'ambito dell'esecuzione forzata) esula dalla sfera di cognizione del giudice contabile, atteso

che "l'individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato e il suo contenuto precettivo—conformativo è rimesso per legge alla potestà cognitiva di altro plesso giurisdizionale" (v. Sezione I Appello, sentenza 59/2017; Sezione III Appello, sentenza 496/2017)".

3. *errores in iudicando – mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione del giudice contabile - mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato sulla giurisdizione.*

La medesima pronuncia risulta comunque erronea nella parte in cui la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall'ASL di Caserta. Avverso la sentenza n. 35/2019 del 28.01.2019 - contenente il capo di decisione controverso, afferente alla regolazione delle spese del giudizio - sono stati proposti innanzi alla medesima Sezione territoriale due distinti ricorsi in opposizione di terzo ex art. 200 del c.g.c. presentati rispettivamente dall'I.R.C.C.S. Pascale (giudizio n. 72017) e dall'A.SL Napoli 3 Sud (giudizio n. 72031); nei relativi giudizi sono intervenuti anche le altre aziende sanitarie locali e ospedaliere coinvolte nel precedente giudizio, fra cui anche l'ASL di Caserta. Nei ricorsi introduttivi, gli opponenti avrebbero chiesto in primo luogo l'annullamento, previa sospensione, della sentenza n. 35/2019 nella parte in cui condannava le medesime Aziende sanitarie e ospedaliere al pagamento delle spese processuali pur in assenza di un rapporto di immedesimazione organica con i convenuti prosciolti nel merito; in secondo luogo, hanno censurato l'operato di

uno dei creditori che, in sede di esecuzione della sentenza, aveva richiesto a ciascuna delle Aziende e per intero, l'importo liquidato in sentenza, sul presupposto - a loro dire erroneo - che lo stesso importo “andava pagato interamente da ogni soccombente, non esistendo alcuna condanna solidale”. All'esito dell'udienza camerale, il Collegio, con ordinanza n. 157/2019, avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione di terzo per difetto di *legitimatio ad causam* del Pascale e delle Aziende intervenienti, laddove questi ultimi non rivestivano la qualifica di "terzi" rispetto al giudizio definito con la sentenza n. 35/2019 opposta; con la medesima ordinanza, il Collegio - ritenendo che, a prescindere dalla formale denominazione attribuita all'azione esperita, le parti stessero controvertendo sostanzialmente sulla esegesi del titolo giudiziale in questione — ha riqualificato l'azione proposta in giudizio di interpretazione per la parte relativa al regime di refusione delle spese testualmente regolato in sentenza, disponendo il prosieguo della trattazione nelle forme del giudizio a istanza di parte ex art. 211 del c.g.c. Analoghe disposizioni sarebbero state formulate con l'ordinanza n. 7/2020 resa dal Collegio nell'ambito dell'altro giudizio di opposizione di terzo (n. 72031) proposto dal l'ASL Napoli 3 Sud.

All'esito della riunione e della trattazione congiunta dei detti giudizi (n. 72017 e n. 72031), la Sezione campana — ritenendo che "le questioni all'odierno esame, involgendo riflessi esecutivi dell'applicazione dei principi di solidarietà passiva (...) esulano dalla giurisdizione di questa Corte, rientrando nel perimetro cognitivo del

giudice ordinario, peraltro già adito in sede esecutiva dall'odierno creditore" — con sentenza n, 468/2020 del 9.10.2020 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La riproposizione della questione con il nuovo ricorso violerebbe il giudicato formatosi sulla sentenza citata.

4. "*errores iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 211 del codice di giustizia contabile*"

La sentenza gravata sarebbe altresì erronea nella parte in cui il Collegio di primo grado non avrebbe accertato l'inammissibilità del ricorso presentato dall'ASL di Caserta in ragione del fatto che la relativa domanda formulata in primo grado dalla ricorrente, per come prospettata, non rientrava nel perimetro dell'azione di cui all'art. 211 del c.g.c.. Con il detto ricorso, l'Azienda ricorrente avrebbe richiesto la corretta interpretazione della precedente sentenza n. 35/2019, nella parte relativa al regolamento delle spese processuali, sostenendo che le somme costituenti la condanna alle spese di lite avrebbero dovuto essere richieste alla sola Amministrazione di appartenenza dei convenuti ivi prosciolti e non alle Aziende Sanitarie ritenute danneggiate indicate in sentenza. L'ASL di Caserta avrebbe contestato la formulazione della condanna così come era stata disposta in sentenza, ma il detto risultato avrebbe potuto essere raggiunto mediante il ricorso ad altro rimedio giudiziale (segnatamente il ricorso in appello o, eventualmente, ricorrendone i presupposti, la richiesta di correzione di errore materiale), ma non di certo mediante il giudizio di interpretazione ex

art. 211 del c.g.c, che, in tal modo, è finito per trasformarsi in un mezzo surrettizio per conseguire il risultato proprio di altri istituti giuridici.

5. "*errores in iudicando — violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 211 del codice di giustizia contabile*".

Lamentano gli appellanti che la gravata sentenza n. 597/2023 risulta comunque erronea nella parte in cui il giudice di primo grado, nel merito, avrebbe ritenuto sussistente la questione interpretativa relativa alla sentenza n. 35/2019 così come prospettata dall'Azienda ricorrente e, per l'effetto, avrebbe provveduto a fornire una interpretazione del tutto arbitraria del capo di sentenza controverso.

Al riguardo occorre rammentare che il capo relativo al regolamento delle spese della sentenza n. 35/2019, contrariamente a quanto paventato dall'ASL di Caserta nel ricorso ex art. 211 del c.g.c. proposto in primo grado, non si presentava di dubbia e incerta interpretazione, laddove nella detta pronuncia il Giudice, dopo aver prosciolto nel merito i soggetti convenuti nel relativo giudizio di responsabilità n. 67866, aveva posto a carico delle aziende sanitarie nominativamente indicate l'onere del rimborso. La detta questione avrebbe dovuto al più costituire, per tutte le ragioni innanzi indicate, motivo di gravame e giammai avrebbe potuto validamente giustificare una manipolazione della statuizione giudiziaria. In ogni caso, l'art. 31 c.g.c., come emerge dal suo chiaro tenore letterale, si applicherebbe solo nell'ipotesi in cui venga disposto il proscioglimento nel merito di un dipendente accusato di aver

cagionato un danno erariale alla propria amministrazione di appartenenza; ipotesi ben diversa da quella in esame nella quale i convenuti prosciolti in giudizio non sono dipendenti delle Amministrazioni sanitarie ritenute danneggiate e in favore delle quali era stata avanzata l'originaria richiesta risarcitoria.

Per tali ragioni, dunque, nel caso di specie, non si applica l'art. 31, comma 2 del c.g.c. così come erroneamente prospettato dal giudice di prime cure nella pronuncia gravata, bensì il comma 6. il quale stabilisce che "*per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile*".

Concludono per l'accoglimento del gravame e la riforma integrale della sentenza.

In data 14 giugno 2024 sono pervenute le conclusioni della Procura generale che ritiene fondato il secondo motivo di doglianza. Richiama al riguardo la giurisprudenza contabile fin qui maturata in merito alla corretta individuazione del perimetro soggettivo e oggettivo del titolo giudiziale e del suo contenuto. La giurisdizione contabile sussisterebbe: (a) in ogni caso, e a prescindere dalla forma che poi prenderà l'esecuzione in concreto, prima che essa esecuzione abbia inizio; (b) anche dopo l'inizio dell'esecuzione, qualora questa avvenga in via amministrativa. All'opposto, la provvista di giurisdizione in discorso viene meno, in capo alla Corte dei conti, nel caso in cui il "titolo giudiziale esecutivo, di cui all'art. 212 c.g.c., divenga una delle condizioni dell'azione esecutiva", la cui cognizione "per legge" è

affidata ad altro giudice, e segnatamente al giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione (ciò che accade nell'opposizione all'esecuzione, nell'esecuzione forzata, nell'opposizione a cartella esattoriale nel caso di iscrizione al ruolo del credito).

Con memoria depositata in data 15 giugno 2024, si è costituita in giudizio l'appellata ASL CE che ha ricordato in fatto i tentativi dell'avv. Maselli di ottenere il pagamento della medesima somma presso nove amministrazioni, cumulando le relative pretese, ha contestato partitamente i singoli motivi di gravame alla luce delle argomentazioni poste a sostegno della pronuncia di primo grado, degli orientamenti giurisprudenziali in materia e della necessità di dare applicazione alle prescrizioni contenute nell'art. 31 c.g.c.

Rilevato in

FATTO

1.L'appello è infondato e non merita accoglimento.

2. In primo luogo deve essere scrutinata l'efficacia preclusiva che deriva dalle conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura generale nella memoria conclusionale, avendo chiesto l'accoglimento del secondo motivo di gravame. Invero, come già affermato da questa Sezione in altro giudizio (sentenza n. 112/2021) – avente a oggetto la questione relativa alle conclusioni rassegnate in udienza dal pubblico ministero, di segno contrario a quelle contenute nella sentenza – deve ribadirsi che alle conclusioni formulate in udienza dalla parte pubblica, in adesione alle posizioni difensive di controparte, non può attribuirsi alcun altro significato se non quello

di “orientamento” del giudizio rimesso al collegio giudicante, alla stregua del suo prudente apprezzamento. Proprio la decisione del legislatore delegato, in sede di approvazione del decreto legislativo n. 174/2016, di introdurre, nel codice della giustizia contabile, la figura dell’estinzione per rinuncia (art. 110 c.g.c.) appare sintomatica di una scelta di campo ben precisa, cioè quella di rendere disponibili anche al p.m. contabile le sorti del processo. E, tuttavia, il potere di provocare l’estinzione del processo è tutt’altro che libero da vincoli o limitazioni e, soprattutto, deve esternarsi secondo modalità che sono rigidamente disciplinate, in assenza delle quali, come nel caso di specie, non può trarsi alcuna volontà estintiva del giudizio né dell’azione, tanto più che, qualora l’appello sia promosso dal privato soccombente, alla procura non potrebbe che attribuirsi il potere di aderire (ma non di promuovere) alla rinuncia fatta ex adverso.

3. Nel merito, come già precisato da questa Sezione (sentenza n. 383/2022 e n. 374/2023) l’istituto della ‘interpretazione’ era già disciplinato nel previgente sistema processuale, posto che l’art. 78 del R.D. n.1214/1934 affidava alla Corte dei conti “il giudizio inerente le questioni d’interpretazione delle proprie decisioni” e, a mente dell’art. 25 del R.D. n.1038/1933, “Se per l’esecuzione di una decisione della Corte dei conti sorga una questione sull’interpretazione di essa, deve proporsi giudizio innanzi allo stesso Giudice che l’ha pronunziata, mediante atto di citazione da notificarsi a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse”.

La giurisprudenza di primo grado aveva chiarito che il giudizio di

interpretazione non può essere utilizzato per introdurre domande non dedotte o comunque non esaminate in prime cure, né per sindacare statuizioni della decisione che avrebbero potuto formare oggetto di eventuale impugnativa (Sez. giur. reg. Puglia, 2 dicembre 2009 n. 838; Sez. giur. Trentino Alto-Adige – Sede di Bolzano, 17 giugno 2008 n. 14; Sez. giur. reg. Lazio, 24 gennaio 1998 n. 330).

Tale orientamento era stato confermato anche dalle sezioni centrali, ponendo in evidenza come il dato testuale rinviasse alla pendenza di una "questione di interpretazione", quale presupposto indefettibile per la proposizione della relativa domanda. In tali casi si poneva, pertanto, l'obiettiva esigenza di stabilire quale fosse l'effettivo contenuto della sentenza su cui sussisteva incertezza (Sez. III centr. app., 5 maggio 2003 n. 188).

Il giudizio d'interpretazione presupponeva, pertanto, che le statuizioni contenute nella sentenza non fossero affatto univoche, ragion per cui avrebbero potuto dar luogo a notevoli incertezze e difficoltà nella successiva fase esecutiva, senza alcuna possibilità di ampliare o modificare, sotto alcun profilo, la decisione emessa. Le condizioni di ammissibilità risiedevano "nell'esistenza di un pronunciato definitivo la cui interpretazione genera obiettivamente, secondo il comune intendimento, fondate dubbiezze da fomentare l'impossibilità della corretta esecuzione della statuizione del Giudice" (Sez. riun. n. 19/A1995).

I presupposti per l'azione in parola sono stati, in definitiva, individuati nell'interesse a ricorrere e nella sussistenza di una *res*

dubia tale da rendere difficoltosa l'applicazione della sentenza, e la legittimazione affidata, oltre che alla parte privata, anche al Procuratore generale o al titolare dell'ufficio amministrativo preposto all'esecuzione ex art. 6 d.P.R. 24 giugno 1998 n. 260, in quanto, in via prevalente, interessati all'attuazione del giudicato contabile (Sez. I centr. app. 15 ottobre 2008 n. 428).

4. Si tratta, indubbiamente, di un istituto *sui generis*, previsto unicamente per i giudizi contabili, in quanto non v'è nulla di simile né nel codice di procedura civile né in quello del processo amministrativo, tant'è che il legislatore delegato ha avvertito l'esigenza di precisare che il procedimento "è regolato" dalle disposizioni che disciplinano il giudizio a istanza di parte, senza, tuttavia, qualificarlo tale né specificando il rapporto con l'azione esecutiva. A tal fine, è opportuno richiamare taluni arresti giurisprudenziali significativi (Sez. II centr. app. 259/2011; Sez. Sicilia app. n.231/2013) che, nel rinviare a precedenti conformi di secondo grado (Sezioni riunite n.19/A/1995 e n.4/A/2000), hanno posto in luce la natura "strumentale" dell'azione in esame, "essendo finalizzato a chiarire, in presenza di oggettive incertezze, quale sia la reale portata delle statuizioni che dovranno essere eseguite dall'Amministrazione obbligata a erogare il trattamento di quiescenza in favore del soggetto interessato". Da tale presupposto è stata tratta la conseguenza che il giudizio di interpretazione non potesse, ad esempio, essere promosso ove la competente Amministrazione previdenziale avesse già provveduto (non importa se in maniera



erronea o incompleta) a dare attuazione alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto di un soggetto a fruire di un determinato trattamento pensionistico.

In questo caso, infatti, l'omessa o inesatta esecuzione della sentenza originaria può dar luogo esclusivamente all'instaurazione, da parte del soggetto interessato, di un giudizio per l'ottemperanza al giudicato (Sez. Sicilia app. 263/2014).

In tal senso ha militato, peraltro, la giurisprudenza di primo grado che, proprio in relazione al nesso intercorrente tra il giudizio di interpretazione e quello di ottemperanza, aveva ricordato come il giudizio di ottemperanza presupponesse necessariamente la interpretazione della sentenza, nel senso che il Giudice dell'ottemperanza, per verificare l'esattezza della condotta esecutiva dell'obbligato, deve necessariamente accertare il contenuto sostanziale dell'obbligo giudiziale quale emergente sia dalla motivazione della sentenza che dal suo dispositivo (Sez. Lazio n. 943/2008; Umbria 138/2004; Emilia-Romagna 956/2007; Sicilia 1695/2009).

5. In tale solco esegetico, l'art. 211 c.g.c. ha prescritto che "*qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'Amministrazione o l'Ente interessato possono promuovere il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte*".

La norma, ampliando lo spettro dei soggetti legittimati, appare perfettamente in linea con i sopradescritti canoni ermeneutici. Non v'è dubbio che anche il legislatore delegato abbia voluto conservare l'istituto dell'interpretazione giudiziale nel nuovo impianto processuale, confermandone il carattere 'complementare' e 'strumentale'. Non a caso ha usato la locuzione iniziale 'ai fini della relativa esecuzione', proprio allo scopo di rimarcare la propedeuticità rispetto all'azione esecutiva, essendo "volto esclusivamente a dirimere eventuali contrasti e incertezze che insorgano in sede esecutiva in merito al contenuto precettivo della sentenza da eseguire" (Sez. giur. Piemonte, n. 21/2017; Sez. Liguria, n. 85/2020; Sez. Calabria n. 406/2020; Sez. Campania n. 1290/2021), e non potendo incidere, in alcun modo, sul giudicato ormai formatosi, anche qualora si miri a "una riduzione del quantum del danno erariale da corrispondere all'Amministrazione danneggiata" (Sez. Toscana n. 223/2022).

6. Il giudizio di interpretazione viene, dunque, a collocarsi "nell'ambito della disciplina dell'esecuzione delle decisioni e si caratterizza per un'intima interconnessione genetico – funzionale con le forme di attuazione di quest' ultima. Esso, infatti, rappresenta un'ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che, ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo l'interpretazione integrare o modificare *in executivis* le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto

chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione – dispositivo" (in termini, Sez. III centr. app. n. 496/2017). Il giudizio per interpretazione può essere instaurato unicamente al fine di chiarire quale sia l'esatta portata delle statuizioni contenute in una sentenza, ove insorgano difficoltà nella relativa fase esecutiva, a causa del loro contenuto difficilmente intellegibile o addirittura ambiguo, mentre il giudice non è legittimato a procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni precedentemente emesse (in termini Sez. III centr. app. n. 414/2018 e n. 74/2021).

In tale rinnovata cornice normativa, la descritta 'strumentalità' del giudizio di interpretazione trova conforto nell'unanime giurisprudenza di legittimità che attribuisce al giudice dell'esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230).

Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o a indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito

(così Cass. 27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806).

7. Alla luce dei canoni ermeneutici sopra enunciati, rimane agevole la soluzione dei profili di censura mossi dagli odierni appellanti.

8. Deve essere rigettata, in primo luogo, la doglianza che investe l'asserito difetto di giurisdizione riguardato sia rispetto all'eccesso di potere giurisdizionale sia rispetto alla pendenza del processo esecutivo al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.

9. Partendo proprio da quest'ultimo motivo, occorre premettere che l'esecuzione forzata promossa dal creditore procedente (odierno appellante) nei confronti dell'ASL CE, con la notifica del pignoramento presso terzi (dapprima in data 29.09.2019 e, poi, dopo la normativa emergenziale COVID19, in data 28.12.2021), si fonda sulla sentenza n. 35/2019 con la quale la Sezione territoriale aveva definito il giudizio promosso dalla Procura regionale nei confronti dei dirigenti della Regione Campania (il dott. Ferdinando Romano, Capo Dipartimento Salute della Regione Campania; il dott. Antonio Postiglione, Dirigente della Regione Campania e Coordinatore del Gruppo di lavoro per gli atti aziendali; il dott. Mario Vasco, Dirigente nonché Direttore Generale Tutela Salute della Regione Campania) e del sub commissario *ad acta* (il dott. Ettore Cinque), dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La vicenda afferiva al presunto danno erariale conseguente al mancato adeguamento degli organici delle Aziende Sanitarie della Regione Campania ai parametri imposti dal decreto del Commissario *ad acta* per il piano di rientro sanitario regionale. La sentenza rigetta la domanda risarcitoria e stabilisce che

"*[…] le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti costituiti con difesa tecnica sono liquidate, a carico delle Aziende Sanitarie Napoli 3 Sud, Benevento, Napoli 2 Nord, Salerno, Caserta, Avellino, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Azienda Ospedaliera SUN e Azienda Ospedaliera IRCSS PASCALE, in € 14.719,9 ciascuno, oltre spese generali (5%), IVA e CPA*".

Si appalesa con chiarezza che le Aziende Sanitarie indicate nel dispositivo (ma anche in parte motiva) risultano essere le "amministrazioni danneggiate" e non le "amministrazioni di appartenenza" dei sopra citati convenuti. Il giudizio verteva, infatti, su un tipico esempio di "danno obliquo", ossia di una perdita economica subita da un'amministrazione o un ente diverso da quello cui appartiene il funzionario "infedele". In questo caso, la relazione di servizio entra in gioco esclusivamente allo scopo di individuare il soggetto obbligato a manlevare il dipendente prosciolto da ogni addebito dell'onere economico sopportato per effetto del processo.

10. In realtà, le amministrazioni danneggiate - erroneamente indicate dai giudici territoriali nel dispositivo della sentenza – sono rimaste totalmente estranee alla vicenda processuale, non avendo mai assunto la qualifica di "parte" neppure in senso formale. Costituisce ormai *jus receputm* il principio in virtù del quale le amministrazioni danneggiate non possono vantare alcun diritto rispetto alla lite promossa dal p.m. contabile, essendo legittimate al più all'intervento adesivo-dipendente (in tal senso, SS.RR. sentenza n. 1/2003/A del 18.02.2003, e anche, *ex pluribus*, Sez. II centr. app. n. 103/2008 e n.

381/2022), in quanto portatrici di un mero interesse, coincidente con la posizione di una delle parti in causa (in questo caso il p.m. contabile).

11. La pacifica posizione di terzo estraneo al giudizio impedisce alle stesse amministrazioni danneggiate di promuovere l'opposizione all'esecuzione per far valere vizi del titolo esecutivo. L'opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c., infatti, è uno strumento predisposto allo scopo di contestare al creditore procedente il diritto di procedere a esecuzione forzata, o perché manca in origine il titolo o perché questo è venuto meno successivamente, o, ancora, perché si contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva (carenza di legittimazione attiva) o di agire nei confronti di quel debitore. Qualora il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale (sentenza o altro provvedimento dotato ex lege di esecutorietà), i limiti oggettivi e soggettivi della pretesa creditoria rimangono cristallizzati nella decisione del giudice della cognizione, e anzi qualora il titolo esecutivo, di formazione giudiziale, sia stato emesso nei confronti di soggetto diverso da colui che è intimato, e non sia in contestazione siffatta diversità, spetta all'opposto, creditore procedente, allegare e dimostrare che si verte in un'ipotesi di estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo (Cass. civ. n. 12286/2014). In particolare, nell'opposizione ex art. 615 all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano

essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo (Cass. civ. 1942/2023).

Da tale premessa esegetica scaturisce il difetto di legittimazione dell'ASL intimata a promuovere efficacemente l'opposizione all'esecuzione per far accertare l'inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire nei suoi confronti, tant'è che i vari giudizi di opposizione promossi dagli altri soggetti pubblici indicati in sentenza vertevano su ben diversa materia del contendere, ossia sulla possibilità del creditore procedente di moltiplicare la pretesa creditoria per ciascuna delle amministrazioni (erroneamente) condannate. La stessa appellata ASL Caserta deduce e prova di essere stata costretta a richiedere il 30/08/2023 a tutte le Amministrazioni evocate in giudizio copia della documentazione relativa alle azioni esecutive introdotte in loro danno dall'avv. Maselli e dalla sig.ra Stanganelli Serena, in forza della sentenza n. 35/2019. In virtù di tale richiesta, perveniva in data 06/09/2023 all'ASL Caserta la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1106/2022 relativa all'opposizione al precetto recante RG 3579/2019 e pubblicata il 14/06/2022 unitamente alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 02/05/2022 e della Corte di Appello di Napoli n. 1228/2023 del 20/03/2023 relative all'ASL Napoli 2 Nord, con le quali si accertava l'insussistenza del diritto del creditore di moltiplicare il credito per tutte le amministrazioni richiamate nel dispositivo della sentenza n. 35/2019. In particolare, la sentenza n. 1106/2022 del Tribunale di

Avellino, avente a oggetto opposizione a precetto praticamente uguale a quello per effetto del quale è stato introdotto il presente giudizio, accoglieva l'opposizione dell'ASL di Avellino condannando l'avv. Maselli a € 3.800,00 di spese oltre IVA e CPA, precisando, tra l'altro, nella parte motiva che "*va assolutamente escluso che la sentenza costituente titolo esecutivo riconosca al Romano le spese legali nella misura di €14.719,90 da moltiplicarsi per ben 9 amministrazioni condannate al pagamento e così la somma complessiva di €. 132.479,21 oltre accessori di legge*".

Nello stesso senso poi si orientava il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1574/2022 pubblicata in data 03/05/2022 avente a oggetto l'opposizione introdotta dall'ASL Napoli 2 Nord avverso l'atto di precetto, la quale accoglieva parzialmente l'opposizione introdotta dall'ASL NA 2 Nord dichiarando sussistente il diritto dell'avv. Maselli a soli € 1.635,54, corrispondenti ad 1/9 della somma liquidata nella sentenza della Sezione territoriale.

12. In ogni caso, proprio in virtù della sua posizione di terzo estraneo al processo, all'ASL Caserta era impedita anche la proposizione dell'appello avverso la detta sentenza, non avendo spiegato neppure l'intervento adesivo dipendente (*ad adiuvandum).* Analogamente preclusa era la percorribilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e 200 c.g.c., per proporre la quale non basta non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio cagionato dalla sentenza. Il terzo deve, infatti, dedurre

in giudizio un vero e proprio **diritto autonomo e incompatibile** con quello accertato nella pronuncia, non potendo far valere con il rimedio in questione la mera nullità della sentenza o la sua erroneità né l'inesistenza del diritto riconosciuto alla parte vittoriosa (Cass. civ. n. 930/1997). Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe stata utilmente esperita l'opposizione di terzo ex art. 202 c.g.c., non vantando l'ASL Caserta alcun diritto (reale o di credito) autonomo e incompatibile con quello promosso dal creditore procedente, tant'è che la Sezione campana, con sentenza n. 468/2020, ha voluto riqualificare in termini di "interpretazione" i due distinti ricorsi, promossi in opposizione di terzo ex art. 200, comma 1, c.g.c., rispettivamente, dall'I.R.C.C.S. in data 12.09.2019 (rubricato al n. 72017 R.G.) e, in data 1.10. 2019, da ASL Napoli 3 Sud (rubricato al n. 72031 R.G.), per poi rigettarli per difetto di giurisdizione.

12. Proprio a fronte di tale esito processuale, l'ASL Caserta si è orientata a promuovere l'azione volta all'interpretazione della sentenza n. 35/2019 ex art. 211 c.p.c., utilizzando l'unico spazio correttivo residuale. Deve, pertanto, ritenersi che - a prescindere dal tema posto dal primo giudice dell'inesistenza di un criterio di prevenzione tra azione esecutiva e azione ex art. 211 c.g.c. - sia stata correttamente radicata la giurisdizione in favore del giudice della cognizione, a prescindere dalla pendenza del processo esecutivo, proprio in ragione della peculiarità della fattispecie. Al terzo esecutato sono, infatti, preclusi gli ordinari strumenti oppositivi, se il titolo esecutivo di formazione giudiziale lo indica erroneamente come

debitore: l'errore, in questi casi, non si annida nella fase esecutiva ma nella sentenza che ha accertato il diritto della parte vittoriosa a ottenere la refusione delle spese di lite nei confronti di un soggetto diverso da quello obbligato *ex lege*.

13. Sotto altro profilo, non ha alcuna fondatezza il primo motivo di doglianza che afferisce al difetto di giurisdizione per "eccesso di potere giurisdizionale". Deve, infatti, ritenersi che le limitazioni poste al giudice dell'interpretazione volte a impedire una radicale modifica della decisione hanno ragion d'essere soltanto al cospetto di vizi non fatti valere dalla parte che ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa nel corso del processo di cognizione. In questo caso, effettivamente l'ulteriore attività interpretativa deve essere demandata al giudice dell'esecuzione (e dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.), purché esercitata non in contrasto con quanto accertato dal giudice della cognizione. Nel caso di specie, tuttavia, l'amministrazione danneggiata si è vista coinvolta nella statuizione del giudice di prime cure suo malgrado e in assenza totale di una norma di copertura, posto che l'art. 31, comma 2, c.g.c. stabilisce che in caso di assoluzione le spese di lite siano poste a carico delle "amministrazioni di appartenenza". L'art. 211 c.g.c. si configura, in ipotesi del genere, come norma di chiusura del sistema, in quanto introduce uno strumento processuale di contestazione dei vizi del titolo esecutivo attivabile – per espressa volontà legislativa - non solo dalle parti, ma anche dall'amministrazione o dall'ente "interessato", dove, evidentemente tale ultima aggettivazione non può che riferirsi

all'interesse a rimuovere il pregiudizio che deriva dalla pronuncia. Al giudizio in esame deve essere, pertanto, riconosciuta una portata, *lato sensu*, correttiva del titolo, purché si tratti di errore materiale idoneo a rendere dubbia l'esecuzione della sentenza, tutte le volte in cui rimane precluso all'amministrazione - ingiustamente condannata - ogni altro rimedio, compresa la correzione dell'errore materiale ex art. 112 c.gc. che sembra offrire tale possibilità esclusivamente alla "parte".

14. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame. L'appellante lamenta che la Sezione giurisdizionale per la Campania si sarebbe già "definitivamente e risolutivamente" pronunciata sulla questione di giurisdizione, con la sentenza n. 468/2020, con la quale avrebbe declinato la giurisdizione sulla domanda di interpretazione proposta da altra amministrazione ingiustamente condannata. Sostiene l'appellante che, sul punto, si sia formato il giudicato c.d. extraprocessuale. Correttamente il primo giudice ha respinto tale eccezione richiamato ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. A sostegno dei principi richiamati dal Collegio di prime cure, va evidenziato che solo alle sentenze della Cassazione a Sezioni unite spetta il potere di adottare in tema di giurisdizione decisioni dotate sul punto di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale), mentre le sentenze dei giudici ordinari di merito che statuiscono sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale e a spiegare, pertanto, alcun effetto al di fuori del processo nel quale sono state

rese (cosiddetta efficacia endoprocessuale), essendo la sentenza dei detti giudici suscettibile di acquistare autorità di giudicato esterno, anche in tema di giurisdizione, e di spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, solo in quanto in esse la statuizione, sia pure implicita sulla giurisdizione, si coniughi con una statuizione di merito (cfr. in tali sensi: *ex multis*, Cass, civ. Sez. III, 21 settembre 2015 n.18491, che rinvia a Cass. civ., SS.UU., 10 agosto 2005, ma anche Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27 gennaio 2004 n. 1477 che rinvia a orientamento consolidato: Cass., Sez. un., 5 febbraio 1999 n. 45 cit., cui *adde*, Cass., Sez. un. 23 giugno 1995 n. 7088; Cass., Sez. un., 3 febbraio 1995 n. 1311).

15. Non possono trovare ingresso neppure gli altri profili di doglianza veicolati con il mezzo di impugnazione. Non trova riscontro la tesi difensiva secondo cui il giudizio di interpretazione sarebbe stato utilizzato strumentalmente, con intento surrettiziamente impugnatorio, e per conseguire non già solo una migliore individuazione della portata precettiva della decisione, bensì "*una rinnovata attività istruttoria e decisoria*" mirante a contestare "*la formulazione della condanna così come era stata disposta in sentenza*". La condanna, infatti, contiene un evidente e incontestabile errore materiale, un vero e proprio *lapsus calami*, dal momento che, dopo aver riportato testualmente il contenuto nell'art. 31, comma 2, c.g.c. – "*Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità,*

del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico ***dell'amministrazione di appartenenza****, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa*" – ha poi indicato quali destinatarie di tale onere, in luogo delle amministrazioni di appartenenza dei convenuti prosciolti, le amministrazioni asseritamente danneggiate. La statuizione, oltretutto, non è accompagnata da nessun altro spunto motivazionale ed è supportata dal mero richiamo alla norma, sicché non è spiegabile se non alla luce di un errore di scrittura. In quest'ottica, il Collegio di prime cure, nel rimediare a tale svista, ha interpretato la statuizione sulle spese nel senso che "*Le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti prosciolti costituiti con difesa tecnica sono liquidate in euro 14.719,9 per ciascuno di essi, oltre spese generali (5%), IVA e CPA ponendole a carico della sola amministrazione di rispettiva appartenenza, ex art. 31 del D. lgs. 174/2016 e s.m.i.*", alla stregua di quanto lo stesso Collegio giudicante aveva lasciato intendere nella sentenza n. 35/2019, richiamando proprio l'art. 31 cit. Alcun nuovo accertamento né alcuna inammissibile "rinnovata attività decisoria" potrebbe imputarsi al primo Giudice, che si è limitato a fornire un'interpretazione della reale volontà dell'organo giudicante secondo un criterio logico-sistematico.

Ben prima dell'art. 31 c.g.c., già l'art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543/1996 e s.m. disponeva che "i*n caso di definitivo proscioglimento ... le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della*

Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza". La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica (art. 10 bis, comma 10, d.l. n. 203/2005 e s.m. come modificato dall'articolo 17, comma 30 quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78) con la conseguenza che al giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, è attribuito (soltanto) il potere di liquidare l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

16. Vanno rigettate anche le censure mosse all'asserita violazione dell'art. 211 c.g.c. per assenza del *res dubia*. Le sopraesposte argomentazioni, infatti, lasciano agevolmente intuire che l'intera formulazione del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite era totalmente confuso. Sotto un primo profilo, si sono resi necessari molteplici giudizi di opposizione all'esecuzione per chiarire l'assenza di un'obbligazione ricadente per intero su ciascuna delle amministrazioni condannate. In questo senso, il G.O.P. del Tribunale di Santa Maria C.V., nel procedimento R.G.E. 425/2022, con provvedimento del 05/12/2023, rilevava che "*sulla scorta dell'operata e condivisa interpretazione del titolo esecutivo effettuata dalla Corte di Appello di Napoli, va assolutamente escluso che la Corte dei conti abbia voluto riconoscere ad ogni convenuto, dunque anche al prof. Ferdinando Romano (e di conseguenza all'avv. Paolo Maselli, e a Stanganelli Maria Serena, quale cessionari del relativo credito), le spese legali nella misura di € 14.719,9, da moltiplicarsi per le ben nove amministrazioni condannate al pagamento, e così la somma*

complessiva di € 132.479,1 oltre accessori di legge, atteso che detta liquidazione rimarrebbe completamente "scollegata" dai parametri di cui al DM n. 55/2014, pure espressamente richiamati nella sentenza n. 35/2019 (ove, per mero errore materiale, si faceva riferimento al DM…2015, n.44)" e che "*il capo di decisione controverso della sentenza n. 35/2019 della Corte dei conti va interpretato nel senso che «le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti costituiti con difesa tecnica sono liquidate in euro 14.719,9 per ciascuno di essi, oltre spese generali (5%), IVA e CPA ponendole a carico dell'amministrazione di rispettiva pertinenza»*".

Sotto altro e più perspicuo profilo, il dubbio era intimamente connesso al visibile contrasto tra il richiamo – testuale – all'art.31 c.g.c. e l'indicazione delle amministrazioni danneggiate in luogo di quelle "di appartenenza" espressamente indicate dalla disposizione codicistica. La "questione interpretativa" era, dunque, ben percettibile e tale da richiedere l'instaurazione di un processo a istanza di parte "davanti al giudice che ha emesso la decisione" ex art. 211 c.g.c..

17. L'appello deve essere, conclusivamente, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata. Le spese di lite sono poste a carico dei soccombenti in solido e si liquidano in euro



SENT. 258/2024

160,00 (CENTOSESSANATA/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 OTTOBRE 2024

Per il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco